

## **AGENZIA DEL TERRITORIO**

### **Provvedimento 16 giugno 2008**

Modalità di fruizione da parte dei Comuni delle informazioni inerenti la banca dati ipotecaria utili alla partecipazione all'attività di accertamento fiscale di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

### **IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che all'articolo 1 prevede la partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale, demandando, fra l'altro, ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e con il Direttore dell'Agenzia del territorio per i tributi di relativa competenza, di stabilire le modalità tecniche di accesso alle banche dati nonché quelle della partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale;

Visto il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, concernente disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale, come modificato dall'articolo 25 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, ed in particolare l'articolo 59, comma 7-bis;

Visto il decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 13 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24 novembre 2007, concernente la definizione delle regole tecnico economiche per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni, ai sensi dell'articolo 59, comma 7- bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 3 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2007, emanato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e con il Direttore dell'Agenzia del territorio per i tributi di relativa competenza, che, fra l'altro, individua gli ambiti di intervento rilevanti per le attività istituzionali dei comuni e per quelle di controllo fiscale dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia del territorio e demanda ad una determinazione del Direttore dell'Agenzia del territorio l'individuazione delle modalità per la fruizione delle informazioni della banca dati delle conservatorie dei registri immobiliari utili per lo svolgimento dei controlli fiscali, nonché di quelle che i comuni dovranno interscambiare con l'Agenzia del territorio a seguito dell'attività di accertamento;

Vista la determinazione del Direttore dell'Agenzia del territorio 18 dicembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2007, che accerta l'operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i comuni, per via telematica, tramite i servizi di cooperazione applicativa del "Sistema di Interscambio" nonché tramite i servizi del "Portale per i Comuni", istituito al fine di assicurare la circolazione e fruizione della base dei dati catastali in coerenza con quanto previsto dall'articolo 37, comma 54, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per garantire il collegamento via internet anche degli Enti locali che potrebbero essere sprovvisti di una infrastruttura tecnologica adeguata;

Considerata la necessità di definire le modalità per la fruizione da parte dei Comuni delle informazioni della banca dati delle conservatorie dei registri immobiliari utili per lo svolgimento dei controlli fiscali;

Visto l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede che la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta Ufficiale;

## DISPONE

### Articolo 1

#### *(Oggetto)*

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'Agenzia del territorio rende disponibili per via telematica ai Comuni che ne facciano richiesta i dati contenuti nelle note di trascrizione degli atti che comportano la modifica della titolarità dei diritti reali su beni immobili, siti nel territorio comunale, che non sono stati oggetto di voltura in catasto.
2. I dati di cui al comma 1 del presente articolo sono riferiti alle formalità trascritte a decorrere dalla data di informatizzazione di ciascuna conservatoria dei registri immobiliari fino al 31 dicembre 2007. Successivamente saranno resi disponibili i flussi periodici delle medesime informazioni relative ad atti trascritti dopo il 1° gennaio 2008.
3. Il Comune, qualora in seguito alle attività di accertamento svolte rilevi disallineamenti nelle intestazioni, inoltra periodicamente, per via telematica, specifiche comunicazioni all'Agenzia del territorio.

### Articolo 2

#### *(Accesso alle informazioni)*

1. I dati di cui all'articolo 1 sono resi disponibili ai Comuni secondo le modalità di cui al decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 13 novembre 2007.
2. In via transitoria, i dati di cui all'articolo 1 sono resi disponibili, attraverso il "Portale per i Comuni", ai Comuni che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento siano stati già autorizzati all'accesso al Portale, nonché ai Comuni che richiedano l'autorizzazione all'accesso al Portale medesimo mediante sottoscrizione delle Condizioni generali di servizio disponibili sul sito internet dell'Agenzia.

### Articolo 3

#### *(Utilizzazione dei dati forniti)*

1. Il Comune si impegna ad accedere ai dati di cui all'articolo 1 esclusivamente per gli scopi di cui al presente provvedimento e ad utilizzarli nel rispetto della normativa vigente, anche in tema di riutilizzo dei dati ipotecari.
2. I dati di cui all'articolo 1 sono trattati nell'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo principi di necessità, pertinenza e non eccedenza.

### Articolo 4

#### *(Data di attivazione del servizio e specifiche tecniche per l'interscambio delle informazioni)*

1. La data di attivazione dei servizi di cui all'articolo 1 e le relative specifiche tecniche verranno pubblicate sul sito internet dell'Agenzia del territorio e sul "Portale per i Comuni".

Articolo 5

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Agenzia del territorio, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 16 giugno 2008

F.to il Direttore dell'Agenzia  
Mario Picardi